



Comune di Santo Stefano Quisquina

Libero consorzio comunale di Agrigento

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 48 del 28 giugno 2019)

Art. 1 - Istituzione

1. È istituita la definizione agevolata dei tributi comunali secondo le disposizioni dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

Art. 2 - Oggetto

1. Sono oggetto della definizione agevolata i tributi locali e le entrate patrimoniali per i quali è stata intrapresa la riscossione coattiva attraverso la notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 emessa direttamente dall'Ente o da soggetti esterni da questo incaricati, negli anni dal 2000 al 2017.
2. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Art. 3 - Misura dell'agevolazione e pagamenti

1. Per le ingiunzioni fiscali di cui all'articolo precedente, qualora il contribuente presenti l'istanza di cui al successivo art. 4, non sono dovute le sanzioni.
2. La somma residuale dovuta può essere corrisposta o in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente o del concessionario affidatario, dell'importo dovuto o, a richiesta del contribuente, in rate di pari importo, mensili o bimestrali, di importo minimo pari a € 30.00 e con scadenza non oltre il 30 settembre 2020.

Art. 4 - Istanza

1. Chi intende beneficiare della definizione agevolata di cui al presente regolamento, deve presentare istanza entro il 30/09/2019 su modello messo a disposizione dal Comune di Santo Stefano Quisquina o dal concessionario e scaricabile dal sito web istituzionale o da quello del soggetto incaricato della riscossione, indicando il provvedimento oggetto di definizione, l'eventuale richiesta di pagamento rateale e precisando l'eventuale modalità di rateizzazione richiesta.
2. L'Ente o il concessionario, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicano al contribuente la somma dovuta in unica soluzione o – qualora richiesto – l'importo delle rate, mensili o bimestrali a scelta del contribuente e scadenti l'ultimo giorno del mese.
3. La presentazione dell'istanza sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere ma può essere accolta solo se, rispetto ai piani rateali in essere, risultano adempiuti tutti i versamenti con scadenza antecedente al 31 dicembre 2017. Le rate corrisposte entro il 31 dicembre 2017 si intendono, in primis a copertura di capitale ed interessi.
4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza, le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Art. 5 - Giudizi pendenti - azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

1. L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.
2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva; in tal caso lo svincolo del predetto fermo avverrà

solo ad avvenuto pagamento del totale, comprensivo di spese vive e legali della procedura sostenuta.

3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari; in tal caso la rinuncia al pignoramento da parte dell'ente avverrà solo dopo il pagamento totale del tributo, comprensivo di spese vive e legali della procedura sostenuta.

Art. 6 - Termini

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 4 sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa.
2. In caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell'unica o di una rata, in caso di pagamento rateale, i termini di cui al comma precedente riprendono a decorrere dalla data di scadenza della rata non onorata. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulla residua somma dovuta.

Art. 7 - Violazioni del codice della strada

1. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento comporta esclusivamente il non pagamento degli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto c., della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 8 – Decadenza

1. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto dall'art. 3, la definizione agevolata decade e ritornano dovute le sanzioni e riattivata la procedura di riscossione coattiva.